



Comune di San Michele al Tagliamento

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza n. 23 del 06/12/2021

OGGETTO: Ordinanza, ex artt. 50, 54 TUEL, per l'imposizione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in determinate aree del Comune di San Michele al Tagliamento, nonché per l'imposizione dell'obbligo di possesso di certificazione verde covid 19 (cd. "Green Pass") presso le aree destinate a mercato settimanale e manifestazioni/eventi, emanata al fine di contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all'integrità fisica della popolazione.

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti"; Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che:

- a) in occasione del ponte dell'Immacolata e con l'approssimarsi del periodo natalizio, è preventivabile l'arrivo di visitatori, anche provenienti da fuori Regione, con possibili assembramenti;
- b) nei luoghi a maggior afflusso, anche turistico, quali le aree destinate a mercato settimanale e l'area interdotta alla circolazione veicolare per consentire l'allestimento del "Villaggio di Natale" (Bibione xmas Village), possono crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;

Ritenuto necessario, in tali zone, agire in via maggiormente restrittiva rispetto alle previsioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, rubricato "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca", ai fini di ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica; Preso atto che è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AULSS 3 Serenissima;

Ritenuto, pertanto necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina nelle aree sopra descritte e di rafforzare le misure di contenimento rendendo obbligatorio anche in questi luoghi, il possesso della certificazione verde covid19 (cd. Green Pass);

Ritenuto di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia, ai sensi dell'art 54, comma 4, del T.U.E.L. copia del presente provvedimento affinché possa assumere i provvedimenti di competenza;

Preso atto della nota della Prefettura di Venezia prot. uscita n. 95191 del 03/12/2021 con la quale conferma la legittimità della predetta ordinanza;

Visti:

- a) l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- b) l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- c) l'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- d) l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
- e) il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;

ORDINA

1. È fatto obbligo, dalla data di adozione della presente Ordinanza, fino al 15 gennaio 2022, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, nelle aree:
 - a. destinate a mercato settimanale di San Michele al Tagliamento e di Bibione;
 - b. nell'area interdetta alla circolazione veicolare per consentire l'allestimento del "Villaggio di Natale"(Bibione xmas Village);
 - c. in ogni altra occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale.

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

2. È fatto altresì obbligo, a far data dal giorno 6 dicembre 2021, fino al 15 gennaio 2022, a chiunque acceda alle indicate al punto 1), di essere munito di certificazione verde covid-19 (cd. Green Pass);
3. Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge in materia.
4. Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di San Michele al Tagliamento e trasmesso al Prefetto di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Flavio Maurutto

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 06/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2021 al 21/12/2021.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 06/12/2021 12:29:37

IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331